



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio I

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE
CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A.
PER L'A.S. 2021/2022
AI SENSI DEL CCNI SOTTOSCRITTO IN DATA 8 LUGLIO 2020

In data 24 giugno 2021, in Catanzaro

TRA

La Delegazione di Parte Pubblica

E

I Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Il presente Contratto Integrativo Regionale (C.I.R.), concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo, ATA, esplicita il contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 8 luglio 2020 e riguardante le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2021/2022, al quale si rimanda per quanto non previsto dal presente contratto.

Art. 1 – Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

Il presente contratto determina i criteri per la definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità concernenti le utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i criteri e le modalità di utilizzo del personale.

Gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed ha validità per l'a.s. 2021/2022.

Art. 2 - Presentazione delle domande

Per l'a.s. 2021/22 si fa riferimento a quanto previsto dalla nota del MIUR prot. n. 18372 del 14/06/2021, pertanto, il termine di presentazione delle istanze di assegnazione provvisorie ed utilizzazioni, per l'a.s. 2021/22, decorrono dal 15 giugno al 5 luglio 2021.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente tramite la modalità istanze on-line.

Le domande relative al personale educativo, ai docenti di religione cattolica saranno presentate in modalità cartacea. Saranno, inoltre, presentate in modalità cartacea le domande di assegnazione

provvisoria del personale docente ex DDG 85/2018 (cd "FIT"), le cui graduatorie sono state pubblicate entro il 31 agosto 2018 e che hanno ripetuto nell'anno scolastico 2019/2020 il periodo di formazione e prova o che non avendolo potuto concludere, per motivi eccezionali, nei predetti anni scolastici, l'abbiano ripetuto nel 2020/2021, e dei docenti che intendono richiedere l'utilizzo nelle discipline specifiche dei licei musicali. Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria devono essere indirizzate all'Ufficio Territorialmente competente della provincia di titolarità corredate della documentazione necessaria.

Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria in altra provincia devono essere indirizzate direttamente all'Ufficio Territorialmente competente della provincia richiesta corredate della documentazione necessaria. L'Ufficio territoriale della provincia di titolarità ne sarà informato per conoscenza e a cura del sistema informativo.

Il personale interessato da eventuali rettifiche apportate alle operazioni di mobilità potrà produrre domanda di utilizzazione e assegnazione, anche in forma cartacea qualora siano scaduti i termini di presentazione delle stesse, entro 5 giorni successivi alla data della comunicazione della rettifica stessa.

Relativamente, invece, alle situazioni previste per il riconoscimento delle precedenza nelle operazioni di utilizzo e di assegnazione provvisoria, è necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni secondo quanto stabilito dall'O.M. citata, salvo i casi in cui è obbligatorio allegare una certificazione espressamente prevista dal C.C.N.I sulla mobilità e dall'Ipotesi di C.C.N.I sulle utilizzazioni. I responsabili degli Uffici territorialmente competenti procederanno ai controlli prescritti dalla normativa vigente, sulle dichiarazioni personali rilasciate dagli interessati anche a campione.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 8 del CCNI del 12/06/2019 ed all'art. 4 dell'O.M. n. 106 del 29/03/2021.

Gli interessati dovranno allegare, all'atto della presentazione della domanda e preferibilmente in formato elettronico, tutta la documentazione necessaria e inviarla all'Ambito Territoriale competente per territorio destinatario della stessa.

Art. 3 – Scambio sedi

Ferma restando la possibilità di scambio tra coniugi è, altresì, previsto lo scambio tra due docenti titolari del medesimo posto/insegnamento, anche appartenenti a scuole di diversa provincia della regione Calabria.

La richiesta deve essere presentata, per il medesimo posto/classe di concorso, ordine e grado di scuole di titolarità, congiuntamente dai docenti che abbiano fatto domanda di assegnazione provvisoria e non siano stati soddisfatti.

La domanda va presentata ai Dirigenti preposti degli Ambiti Territoriali competenti per territorio per la provincia di titolarità del docente che rende disponibile la propria sede di servizio e del docente che la richiede.

Ultimate tutte le operazioni previste dall'Ipotesi di CCNI e verificata l'effettiva disponibilità delle sedi, i Dirigenti degli Ambiti Territoriali competenti per territorio, con provvedimento congiunto, pubblicato all'albo on line dell'ufficio, dispongono lo scambio e ne danno ai Dirigenti scolastici interessati comunicazione.

Detta operazione deve essere necessariamente effettuata entro e non oltre il 20° giorno dall'inizio delle lezioni.

Art. 4 – Utilizzazione e assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica

Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica devono essere presentate all'ufficio dell'Ambito Territoriale competente ossia all'Ufficio nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta.

Per tutto quanto non scritto si rimanda all'art.8, commi 1 e 2, dell'O.M. n. 107 del 29 marzo 2021 e all'art. 4 del CCNI del 12 giugno 2019.

Art. 5 – Quadro delle disponibilità

Gli Uffici degli Ambiti Territoriali determineranno il quadro complessivo delle disponibilità che dovranno essere rese note prima dell'avvio delle operazioni.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del CCNI sottoscritto il 12 giugno 2019, nella scuola secondaria di I e di II grado, a domanda degli interessati, saranno ottimizzate le cattedre-orario esterne, prima delle operazioni di assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, con la modifica delle scuole di completamento e, a richiesta, anche su tre comuni della stessa provincia.

La presentazione di tali istanze dovrà avvenire entro il 5 luglio 2021.

Per gli I.R.C. si richiama quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del CCNI sottoscritto il 12 giugno 2019.

Art. 6 – Personale educativo

Relativamente al personale educativo, per quanto compatibili, si rimanda alle disposizioni contenute nell'art. 10 del CCNI sottoscritto il 12 giugno 2019.

Art. 7- Criteri proroghe utilizzazione docenti su posti di sostegno

Per le materie di cui al presente articolo si rinvia a quanto disposto dall'art. 2 del CCNI sottoscritto il 12 giugno 2019 e dalla sequenza prevista dall'allegato 1.

Nel rispetto rigoroso di quanto previsto dalla sopra citata sequenza operativa, si terrà conto, nella misura massima possibile e su richiesta dell'interessato, della continuità educativa nei confronti degli stessi alunni disabili.

Art. 8- Criteri utilizzazione docenti su posti di sostegno

a) I titolari sul sostegno che, nell'anno scolastico di riferimento, hanno ottenuto la mobilità provinciale su sede diversa da quella di precedente titolarità, qualora risulti disponibile, al termine delle operazioni di assegnazione e utilizzazione provinciale su sostegno, un posto nella sede scolastica in cui nell'a.s. 2020/2021 prestavano servizio, possono chiedere l'utilizzo sulla scuola medesima sul posto di sostegno, per garantire nell'a.s. 2021/2022 la continuità con il progetto di integrazione scolastica relativo allo stesso alunno o gruppo di alunni.

b) La copertura di posti di sostegno con docenti non specializzati sarà disposta previo accantonamento di un numero di posti pari ai docenti non di ruolo specializzati, aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato, inclusi nelle relative graduatorie.

c) Nel caso in cui l'alunno diversamente abile, per il quale è previsto l'insegnante di sostegno (con rapporto 1 a 1) si trasferisca dall'istituzione scolastica in corso d'anno, l'insegnante di sostegno può seguirlo nell'ambito del comune di servizio. Il movimento può avvenire sempre a domanda, anche in altri comuni. Nel caso in cui tale operazione non fosse possibile, il docente è utilizzato, nell'ordine che segue:

- Nella scuola di servizio sulla base della rideterminazione delle esigenze di sostegno, all'interno della propria scuola;

- In supplenze, prioritariamente sul sostegno e, in subordine, sulla propria classe di concorso, nella scuola di servizio.

d) Si riporta quanto previsto dall'art. 5, comma 9, CCNI sottoscritto il 12 giugno 2019 che recita espressamente: *“le utilizzazioni sui posti di sostegno della scuola secondaria di II grado sono effettuate senza distinzione di area disciplinare.”*

Art. 9 – Personale ATA

Gli AA.TT. determinano il quadro complessivo delle disponibilità del personale ATA tenendo conto delle istruzioni operative riportate nel CCNI sottoscritto il 12 giugno 2019 ed effettueranno le operazioni di utilizzazione attenendosi alle disposizioni del predetto C.C.N.I.

Le utilizzazioni del personale in esubero o trasferito d'ufficio o a domanda condizionata in quanto soprannumerario o che per l'a.s. di riferimento ha richiesto il rientro in sede, ottenendo tuttavia, una diversa Istituzione Scolastica, avverranno secondo i criteri di cui all'art. 15 del citato CCNI.

Per la determinazione delle disponibilità riferite al profilo di DSGA, se l'esubero dovesse permanere anche dopo aver garantito la copertura di sedi di DSGA, in caso di concorrenza tra richiedenti, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, a garanzia dei servizi erogati alle istituzioni scolastiche e a non disperdere il bagaglio di esperienza lavorativa e competenze professionali acquisite, si procede alla conferma, se richiesta, con precedenza, nella utilizzazione per l'a.s. 2021/2022 del personale DSGA già utilizzato rispettivamente nell' a.s. 2020/2021 anche presso gli uffici dell'Amministrazione scolastica periferica.

Art. 10 – Sostituzione del D.S.G.A.

La copertura dei posti vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi, dopo gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie, avverrà secondo l'ordine delle operazioni di cui all'art. 14 del già citato CCNI.

Concluse le suddette operazioni, qualora si verificasse il permanere di una disponibilità di posti, gli AA.TT. acquisiranno le disponibilità del personale assistente amministrativo interessato a svolgere le mansioni di DSGA in scuole diverse dalla propria, che dovrà produrre specifica domanda.

Sono esclusi dalla possibilità di fare domanda gli assistenti amministrativi che hanno formalmente rifiutato di svolgere il suddetto incarico nella scuola di titolarità e quelli che nel precedente anno scolastico, dopo aver accettato l'incarico, anche in altra scuola diversa da quella di titolarità, abbiano rinunciato allo stesso.

Fanno eccezione coloro che hanno rifiutato e/o rinunciato all'incarico per comprovati motivi di salute.

Gli AA.TT., sulla base delle domande pervenute, formuleranno, in tempo utile ad assicurare la copertura dei relativi posti vacanti sin da settembre, apposita graduatoria, da pubblicare sui rispettivi siti istituzionali, distinta in 3 fasce: A, B e C.

FASCIA A

Nella fascia A saranno inseriti gli assistenti amministrativi in possesso della posizione economica che abbiano prestato servizio, come DSGA, e saranno graduati attraverso il solo servizio effettivo prestato in qualità di DSGA. La valutazione sarà effettuata attribuendo un punto per ogni mese di servizio effettivo prestato, o frazione superiore a 15 giorni, per anno scolastico.

FASCIA B

Nella fascia B saranno inseriti gli assistenti amministrativi in possesso della 2^a posizione economica.

FASCIA C

Nella fascia C saranno inseriti tutti gli altri assistenti amministrativi non in possesso della 2^a posizione economica, ma con titolo di studio non inferiore al diploma di maturità, anche quadriennale. Nelle fasce B, e C, i candidati saranno graduati sulla base di titoli culturali in possesso e del servizio prestato:

titoli culturali:

Diploma di maturità (2 punti). Laurea triennale generica (3 punti). Laurea triennale specifica (4 punti), Laurea magistrale o vecchio ordinamento generica (5 punti); Laurea magistrale o vecchio ordinamento in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia e commercio e titoli equipollenti (8 punti). In caso di possesso di Laurea triennale (specifica e non) e di Laurea magistrale o vecchio ordinamento (specifica e non) si valuta solo la laurea superiore, cioè la Laurea magistrale o vecchio ordinamento (specifico e non).

servizio prestato:

da DSGA (1 punto per ogni mese), da assistente amministrativo (0,50 per ogni mese);

Definita la graduatoria provinciale, le nomine verranno effettuate nel seguente ordine:

- Personale inserito nella fascia a)
- Personale inserito nella fascia b)

- Personale inserito nella fascia c)

Ai sensi dell'art. 14, comma 8, del CCNI sottoscritto il 12 giugno 2019 l'inserimento nella graduatoria per la mobilità professionale dall'area B all'area D, formulata ai sensi del CCNI del 3 dicembre 2009, costituisce titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi, all'interno delle singole fasce.

Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all'incarico, le utilizzazioni all'interno delle singole fasce suindicate, sono disposte con priorità a favore del personale che chieda la conferma nell'istituzione scolastica nella quale, nell'anno precedente, abbia svolto analogo servizio.

Nel caso in cui, al termine di tutte le procedure di cui ai punti precedenti, risultino ancora disponibili posti di DSGA, i Dirigenti degli AA.TT. potranno attingere alle graduatorie delle province viciniori.

Le supplenze su posti lasciati scoperti dall'assistente amministrativo per sostituzione DSGA terminano di norma il 30 giugno, fatte salve le eventuali autorizzazioni alla proroga.

I tempi e le modalità di tutte le suindicate operazioni saranno definiti dai singoli AA. TT., previa preventiva informazione alle OO.SS. territoriali, e comunque in tempo utile a garantire la copertura dei posti disponibili.

Esperate tutte le precedenti operazioni, in caso di posti ancora disponibili, si farà ricorso all'istituto della "reggenza".

L'ufficio dell'Ambito Territoriale pubblicherà l'elenco delle sedi libere e, acquisite le disponibilità dei DSGA in servizio ad assumere l'incarico aggiuntivo, procederà sulla base delle preferenze indicate dagli interessati.

A tal fine, gli AA.TT. dovranno predisporre un elenco di DSGA titolari, disponibili a svolgere l'incarico di reggenza.

Per la stesura di tale elenco si dovrà tener conto dei seguenti criteri: - viciniorità tra istituzione scolastica affidata a reggenza e istituzione scolastica di titolarità e/o residenza del DSGA, - anzianità di servizio, - valutazione dei titoli culturali e professionali desumibili dal curriculum.

Nel caso di più richieste per la medesima istituzione scolastica si darà precedenza, sempre al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, a garanzia dei servizi erogati alle istituzioni scolastiche e a non disperdere il bagaglio di esperienza lavorativa e competenze professionali acquisite, al DSGA reggente nell'a.s. precedente.

I suddetti criteri verranno valutati complessivamente ai fini della stesura del citato elenco.

L'elenco di cui sopra sarà pubblicato, orientativamente entro il mese di settembre di ogni anno di vigenza del presente CIR, sui rispettivi siti istituzionali degli Uffici degli Ambiti Territoriali.

Per ciò che attiene alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi presso le scuole non dimensionate si ricorrerà, a domanda, all'istituto della reggenza.

A tal fine, gli AA.TT. attingeranno all'elenco appena citato.

Nell'ipotesi in cui si dovesse procedere a sostituzioni temporanee su posto di DSGA si rimanda a quanto contemplato dall'art. 47, comma 3 del CCNL 2006/2009, secondo cui: *"L'attribuzione degli incarichi, di cui al comma 1 lettera b) è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell'ambito del piano delle attività"*.

La contrattazione d'Istituto stabilirà i criteri per l'assegnazione dell'incarico di sostituzione, in base alle posizioni giuridiche di cui si è beneficiari.

L'incarico di sostituzione del DSGA per assenze brevi (es. malattia, ferie) deve essere attribuito all'Assistente Amministrativo titolare di 2^a posizione economica, trattandosi di sostituzione temporanea. In assenza di beneficiari di 2^a posizione economica all'interno dell'Istituzione scolastica, tale incarico può essere conferito all'Assistente Amministrativo disponibile, in base all'art. 47 del CCNL.

Art. 11 – Licei Musicali

Per le utilizzazioni relative ai Licei Musicali presenti sul territorio si rimanda a quanto previsto dall'art. 6 bis del CCNI sottoscritto il 12 giugno 2019.

Art. 12 – Norme procedurali

Il quadro complessivo delle disponibilità di ogni provincia e il calendario delle operazioni devono essere rese note all'albo degli AA.TT. con preventiva consegna alle OO.SS. regionali e provinciali e pubblicati sui siti internet dell'Amministrazione almeno 24 ore prima dell'avvio delle operazioni.

Eventuali disponibilità sopraggiunte devono essere rese note all'albo dell'A.T. nella medesima giornata, e comunicate prima dell'avvio delle operazioni alle OO.SS. regionali e a quelle provinciali interessate.

Ciascun Ufficio Territoriale provvederà ad un aggiornamento puntuale delle disponibilità.

I provvedimenti di utilizzazione essendo definitivi, una volta disposti non possono essere modificati con riferimento ad eventuali disponibilità sopravvenute, ad eccezione del rientro nell'ex scuola di titolarità.

I provvedimenti di utilizzazione sono disposti sulla base delle istanze prodotte dagli interessati. Eventuali conferme saranno disposte dall'Ufficio Territoriale competente secondo quanto previsto dall'art. 2 del CCNI sottoscritto il 12 giugno 2019.

Al termine di tutte le operazioni e nell'ipotesi di disponibilità di posti nell'ambito del corso diurno o del corso serale del medesimo istituto è consentito l'utilizzo, a domanda, del titolare del posto diurno su quello serale o viceversa.

Le operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia sono consentite esclusivamente ove permanga la situazione di esubero sul posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza.

Terminata la fase di assegnazione provvisoria ed utilizzazione del personale docente ed A.T.A., eventuali disponibilità sopraggiunte saranno trattate nella fase delle supplenze, ad eccezione del diritto al rientro nell'ex-sede di titolarità, che, comunque, avverrà, a domanda, e potrà essere effettuato in qualsiasi momento entro il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni.

Art. 13 – Contenzioso

Si richiama quanto previsto dall'art. 20 del C.C.N.I.

Art. 14 – Norme finali

Tutti gli atti pubblicati sia di carattere regionale che provinciale, saranno portati a conoscenza delle OO.SS. regionali.

I provvedimenti di utilizzazione per altre province, in ambito regionale, devono essere comunicati agli A.T.P. interessati in tempo reale.

Catanzaro, **24 giugno 2021**

DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA:

IL DIRIGENTE VICARIO f.to

IL FUNZIONARIO f.to

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

FLC – CGIL f.to

CISL – SCUOLA f.to

UIL – SCUOLA RUA f.to

CONFSAL – SNALS f.to